



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2023 e 2024 del **Comune di Capestrano (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2024/INPR, di approvazione delle linee-guida *“per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 febbraio 2025, depositata il 10 marzo 2025, n. 6/SEZAUT/2025/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2024, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 7/SEZAUT/2023/INPR, di approvazione delle linee guida *“per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul bilancio di previsione 2023-2025”*;

viste le deliberazioni n. 218/2024/INPR e n. 98/2025/INPR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato i termini per l'invio delle relazioni-questionario sui rendiconti 2023 e 2024, rispettivamente, al 31 ottobre 2024 e al 31 luglio 2025;

vista la deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto presidenziale del 1° ottobre 2025, n. 6;

vista l'ordinanza del 15 ottobre 2025, n. 31, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sul rendiconto 2023 e 2024 del Comune di Capestrano (AQ), (803 abitanti), acquisiti mediante il sistema *Limefit* rispettivamente in data 31 ottobre 2024 (prot. n. 4231) e 31 luglio 2025 (prot. n. 3150).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità e dei pagamenti e all'andamento dei residui.

Sono stati, inoltre, verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite *"linee guida"*, ha affermato che le Sezioni di controllo accertano *"mediante specifiche pronunce"* il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il *"bene pubblico"* bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero

avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Tempistica di approvazione dei rendiconti e rispetto dei parametri di deficitarietà

Preliminarmente, si rileva che i rendiconti relativi agli esercizi 2023 e 2024 sono stati approvati rispettivamente con delibera del Consiglio comunale del 30 maggio 2024 n. 5 e 12 maggio 2025 n. 7, entrambi di poco oltre il termine previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267. In merito si rammenta che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda a quanto rappresentato in argomento nella deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Tutti i parametri di deficitarietà di cui al decreto interministeriale Ministero Interno-MEF del 4 agosto 2023 risultano negativi.

Sul punto, giova evidenziare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficitarietà costituisce un potenziale indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria, nonché un fattore di criticità che richiede l'adozione di idonee misure correttive.

3. Equilibri di bilancio

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal

prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza;
- W2 Equilibrio di bilancio;
- W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nelle tabelle che seguono per il biennio di riferimento.

Tab. n. 1 - Equilibrio complessivo 2023

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	189.410,51	-144.757,8	44.652,71
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	21.160,59	0	21.160,59
Risorse vincolate nel bilancio	67.413,41	0	67.413,41
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	100.836,51	-144.757,8	-43.921,29
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-142.719,94	0	-142.719,94
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	243.556,45	-144.757,8	98.798,65

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

Tab. n. 2 - Equilibrio complessivo 2024

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	114.236,41	151.003,24	265.239,65
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	22.651,33	2.208	24.859,33
Risorse vincolate nel bilancio	11.444,88	0	11.444,88
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	80.140,2	148.795,24	228.935,44

Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-11.492,66	0	-11.492,66
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	91.632,86	148.795,24	240.428,1

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

I prospetti illustrano l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza ed a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza (W1) positivo in entrambi gli esercizi, pari rispettivamente ad euro 44.652,71 (2023) e ad euro 265.239,65 (2024).

Nell'annualità 2024 il risultato di parte corrente (O1) (euro 114.234,41), deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato, all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (+) e alla quota capitale di ammortamento dei mutui (-).

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari ad euro 91.632,86 è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari ad euro 80.140,2 (O2) e la variazione negativa degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro -11.492,66).

Con riguardo alla gestione di parte capitale, l'Ente presenta un valore positivo del parametro Z1 (euro 151.003,24), mentre i valori Z2 e Z3, in seguito all'incremento dello stanziamento di quote vincolate (euro 2.208), subiscono una leggera diminuzione, rimanendo entrambi positivi (euro 148.795,24).

L'equilibrio di parte corrente (O1) 2024 è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 55.276,03.

In tutti gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. Tuttavia, si evidenzia che l'Ente - nel 2023 - non riesce a garantire un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio, come invece accade per l'esercizio successivo. L'equilibrio complessivo si presenta in entrambi gli esercizi positivo, ragion per cui complessivamente l'Ente riesce ad assicurare l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

4. Risultato di amministrazione e sua composizione

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

Tab. n. 3 - Risultati di amministrazione 2023-2024

	Gestione 2023			Gestione 2024		
	Residui	Competenza	Totale	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa all'1/1			1.746.186,48			2.327.650,42
Riscossioni	714.073,38	4.613.950,86	5.328.024,24	1.352.971,3	8.760.458,8	10.113.430,1
Pagamenti	1.661.828,18	3.084.732,12	4.746.560,30	2.512.215,4	5.474.211,69	7.986.427,09
Saldo di cassa al 31/12			2.327.650,42			4.454.653,43
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0			0
Fondo cassa al 31/12			2.327.650,42			4.454.653,43
Residui attivi	1.075.140,5	1.555.629,7	2.630.770,20	1.158.442,49	2.477.946,64	3.636.389,13
Residui passivi	574.092,21	2.735.802,83	3.309.895,04	738.279,54	5.583.535,18	6.321.814,72
FPV per spese correnti			12.826,12			10.724,99
FPV per spese in conto capitale			804.848,3			777.644,38
Risultato di amministrazione al 31/12			830.851,16			980.858,47

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

Dal prospetto emerge un risultato di amministrazione positivo e in crescita nel 2024 rispetto all'esercizio precedente di euro 150.000 circa.

Il fondo pluriennale vincolato generato dalla gestione 2024 è pari ad euro 777.644,38 (euro 804.848,3 nel 2023) per la parte capitale ed euro 10.724,99 (euro 12.826,12 nel 2023) per la parte corrente, che risulta così composti:

Tab. n. 4 - FPV di parte corrente 2023-2024

Voce di spesa	2023	2024
Incarichi legali	12.826,12	10.724,99
Totale	12.826,12	10.724,99

Fonte: Relazione dell'organo di revisione su rendiconto 2023 e 2024

Tab. n. 5 – FPV di parte capitale 2023-2024

Voce di spesa	2023	2024
Entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate in c/competenza	804.848,30	777.644,38
Entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate in anni precedenti	0	0
Totale	804.848,30	777.644,38

Fonte: Relazione dell'organo di revisione su rendiconto 2023 e 2024

Per quanto riguarda il FPV di parte capitale, l'Organo di revisione, per entrambi gli esercizi, ha attestato *“l'adeguata formulazione dei cronoprogrammi di spesa in ordine all'imputazione e re-imputazione di impegni e residui passivi coperti dal FPV”*.

Il risultato di amministrazione parte disponibile, come di seguito evidenziato, al netto delle somme accantonate, vincolate e destinate agli investimenti è pari, nel 2024, ad euro 265.328,25, in consistente crescita rispetto al 2023 (euro 84.856,46).

Tab. n. 6 – Composizione risultato di amministrazione

	2023	2024
Risultato di amministrazione	830.851,16	980.858,47
Accantonamenti	594.421,19	607.787,86
Somme vincolate	82.016,45	38.185,3
Somme destinate agli investimenti	69.557,06	69.557,06
Risultato di amministrazione – parte disponibile	84.856,46	265.328,25

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

La parte accantonata risulta ripartita come da seguente tabella.

Tab. n. 7 – Composizione accantonamenti

	2023	2024
FCDE	504.467,29	492.974,63
Fondo perdite società partecipate	2.500	4.500
Fondo contenzioso	22.000	22.500
Altri accantonamenti:	65.453,9	87.813,23
- Indennità fine mandato del Sindaco	6.012,80	8.220,80
- Fondo garanzia dei debiti commerciali	44.441,10	63.592,43
- Fondo passività potenziali	15.000	16.000
Totale	84.856,46	265.328,25

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE, per entrambi gli esercizi, l'Organo di revisione ha attestato la regolarità della metodologia di calcolo, evidenziando che *“...l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente, nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione*

2024 (entrate titoli 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”.

Con particolare riferimento all’esercizio 2024, l’importo del FCDE, pari ad euro 492.974,63, corrisponde al 63,25 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

Quanto alla composizione del FCDE 2024, si osserva che nel Titolo 1 l’importo accantonato di euro 179.946,15 è pari al 63,08 per cento dei residui mantenuti (euro 285.263,4, di cui euro 114.897,56 relativi alla competenza ed euro 170.365,84 relativi ad esercizi precedenti). Come per l’anno precedente tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”.

Nel Titolo 3 l’importo accantonato di euro 313.028,48 è pari al 76,17 per cento dei residui mantenuti (euro 494.195,15, di cui euro 77.432,4 relativi alla competenza e 416.762,75 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce, ancora una volta, totalmente alla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”. Nella Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” è presente un residuo di euro 83.214,18 per il quale non è stato previsto alcun accantonamento.

Nelle tabelle che seguono è riportato l’andamento delle riscossioni, in conto competenza e in conto residui, per gli esercizi in esame.

Tab. n. 8 – Grado riscossioni 2023

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX
Accertamenti	767.157,47	271.815,50	233.387,37	4.555.933,52	0,00	0,00	0,00	341.286,70
Residui all'1.1	315.038,33	308.658,71	629.596,08	614.630,80	0,00	0,00	0,00	15.523,28
Riscossioni in c/competenza	618.059,79	151.489,76	81.741,85	3.427.443,61	0,00	0,00	0,00	335.215,85
Riscossioni in c/residui	110.161,92	26.306,83	208.486,50	365.800,85	0,00	0,00	0,00	3.317,28
Residui al 31.12	311.713,28	402.659,44	537.719,57	1.365.561,06	0,00	0,00	0,00	13.116,85
Grado riscossione a competenza	82,72%	55,73%	35,02%	75,23%	0,00%	0,00%	0,00%	98,22%
Grado di riscossione a residui	34,97%	7,65%	33,11%	59,52%	0,00%	0,00%	0,00%	21,37%

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

Tab. n. 9 – Grado riscossioni 2024

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX
Accertamenti	769.587,20	142.635,95	223.985,16	9.631.755,62	0,00	0,00	0,00	470.441,51
Residui all'1.1	311.713,28	402.659,44	537.719,57	1.365.561,06	0,00	0,00	0,00	13.116,85
Riscossioni in c/competenza	654.689,64	78.672,12	146.552,76	7.412.336,70	0,00	0,00	0,00	468.207,58
Riscossioni in c/residui	115.604,89	138.136,97	98.151,32	996.581,12	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Residui al 31.12	285.263,40	298.269,83	494.195,15	2.547.809,97	0,00	0,00	0,00	10.850,78

Grado riscossione a competenza	85,07%	55,16%	65,43%	76,96%	0,00%	0,00%	0,00%	99,53%
Grado di riscossione a residui	37,09%	34,31%	18,25%	72,98%	0,00%	0,00%	0,00%	34,31%

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

Come rappresentato nelle sopra esposte tabelle, emerge che l'Ente nell'esercizio 2024, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'85 e al 65 nel 2024 e una capacità di riscossione in conto residui, rispettivamente 37 e 18 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 21 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui di tali titoli costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed *extra-tributaria*, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare – sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

L'Ente, inoltre, presenta - nel risultato di amministrazione - un accantonamento per perdite di società partecipate rispettivamente di euro 2.500 nel 2023 e di euro 4.500 nel 2024. Al riguardo, dalla relazione al rendiconto 2024 emerge una perdita della società partecipata Cogesa Spa (euro -2.806.173), nella quale il Comune possiede una partecipazione dello 0,083 per cento, pertanto, è stato previsto un incremento dell'accantonamento di euro 2.000 rispetto all'anno precedente.

Ulteriore appostamento è stato predisposto per i contenziosi, euro 22.000 nel 2023 ed euro 22.500 nel 2024. Dalla relazione dell'Organo di revisione si legge che l'Ente ha effettuato in entrambi gli esercizi una ricognizione del contenzioso esistente, disponendo conseguenti accantonamenti, ritenuti congrui dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo segnala il mancato accantonamento di quote al fondo per i rinnovi contrattuali. In merito si ricorda che il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011 prevede che *"nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla*

determinazione del risultato di amministrazione”; si invita - pertanto - l’Ente a provvedere al relativo accantonamento.

Per quanto concerne l’accantonamento al fondo garanzia dei debiti commerciali (FGDC) si rimanda alle considerazioni contenute nel successivo paragrafo 7 sui tempi di pagamento.

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l’adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

5. Gestione della liquidità

Si riporta di seguito il prospetto dell’evoluzione del fondo cassa nei due esercizi in esame con indicazione delle somme vincolate.

Tab. n. 11 – Fondo cassa

	2023	2024
Fondo cassa al 31.12	2.327.650,42	4.454.653,43
di cui somme vincolate	2.083.745,17	4.055.048,80
Fondo cassa libero	243.905,25	399.604,63

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati Ente.

Nel biennio 2023/2024, la gestione di cassa del Comune si presenta positiva e in crescita. Al netto delle somme vincolate, la cassa libera si attesta su euro 243.905 nel 2023 e su euro 399.605 nel 2024 con una crescita di circa 150.000 euro. L’Ente non fa ricorso né all’anticipazione di tesoreria né all’utilizzo di risorse vincolate per la copertura di spesa corrente.

L’Organo di revisione nelle proprie relazioni ai rendiconti 2023 e 2024 attesta la corretta quantificazione della cassa vincolata.

In merito, questa Sezione ricorda che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

6. Analisi dei residui

In riferimento all’analisi della gestione dei residui, l’Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti 2023 e 2024 ha attestato che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 (delibera di Giunta comunale n. 17 del 24.04.2024) e al 31 dicembre 2024 (delibera di Giunta comunale n. 18 del 10.04.2025).

Il totale dei residui conservati in contabilità – che trova esposizione nel prospetto che segue – evidenzia, nell’ultimo triennio, un andamento sostanzialmente crescente sia dei residui attivi e sia dei residui passivi. L’incremento maggiore si registra nell’esercizio 2024 a seguito dell’incremento dei residui attivi totali per circa 1 milione di euro e dei residui passivi totali per circa 3 milioni, in ragione dell’aumento dei residui passivi del titolo II.

Tab. n. 12 – Residui attivi e passivi nel triennio 2022-2023-2024

Voci	al 31/12/2022	al 31/12/2023	al 31/12/2024
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	315.038,33	311.713,28	285.263,40
Titolo II - Trasferimenti correnti	308.658,71	402.659,44	298.269,83
Titolo III - Entrate extratributarie	629.596,08	537.719,57	494.195,15
Titolo IV - Entrate in conto capitale	614.630,80	1.365.561,06	2.547.809,97
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Titolo VI - Accensione prestiti	-	-	-
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.523,28	13.116,85	10.850,78
Totale residui attivi	1.883.447,20	2.630.770,20	3.636.389,13
Titolo I - Spese correnti	520.623,12	547.901,69	568.239,93
Titolo II - Spese in conto capitale	1.725.955,77	2.753.653,46	5.742.847,59
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	7.160,44	7.339,89	9.727,20
Totale residui passivi	2.254.739,33	3.309.895,04	6.321.814,72

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

Riguardo all’analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2024, distinti per annualità di provenienza, si evidenzia – come da seguente tabella - che su un totale di euro 3.636.389,13, euro 2.477.946,64 sono relativi alla competenza. Dei restanti residui, euro 584.012,56 sono riferiti al 2019 ed esercizi precedenti (quindi con più di cinque anni di anzianità). Anche con riferimento ai residui passivi, si evidenzia che la gran parte sono riferiti alla competenza (euro 5.583.535,18).

Tab. n. 13 – Residui attivi e passivi per esercizio di provenienza

Voci	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	42.126,77	33.474,93	25.440,87	69.323,27	114.897,56	285.263,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	112.834,65	45.282,11	50.525,31	25.663,93	63.963,83	298.269,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	208.329,95	41.023,88	80.235,31	87.173,61	77.432,40	494.195,15

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	214.504,45	2.568,10	14.998,60	96.319,90	2.219.418,92	2.547.809,97
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6216,74	433,28	395,98	1.570,85	2.233,93	10.850,78
Totale Residui attivi	584.012,56	122.782,30	171.596,07	280.051,56	2.477.946,64	3.636.389,13
Titolo 1 - Spese correnti	71.333,54	42.828,91	46.098,12	103.935,92	304.043,44	568.239,93
Titolo 2 - spese in conto capitale	227.452,53	15.626,56	60.190,93	165.500,74	5.274.076,83	5.742.847,59
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000	-	-	-	-	1.000
Titolo 7 - uscite per conto terzi	3.585,60	707,04	-	19,65	5.414,91	9.727,20
Totale Residui passivi	303.371,67	59.162,51	106.289,05	269.456,31	5.583.535,18	6.321.814,72

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione su rendiconto 2024.

Relativamente alle riscossioni in c/residui delle principali entrate dell'Ente si riporta la sottostante tabella.

Tab. n. 14 - Riscossioni c/Residui ultimi 5 anni principali entrate

Voci	Esercizi precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
IMU/TASI (recupero evasione)							
Residui iniziali	0	0	0	0	0	28.737,52	28.737,52
Riscosso al 31.12	0	0	0	0	0	0	0
TIA/TARI Ordinaria							
Residui iniziali	13.960,62	24.919,99	28.225,58	21.077,06	67.069,40	154.982,65	310.235,30
Riscosso al 31.12	11.026,04	3.947,60	533,10	4.390,63	15.402,75	35.300,00	70.600,12
Canone unico							
Residui iniziali	0	0	864,69	0	715,00	1.579,69	3.159,38
Riscosso al 31.12	0	0	0	0	715,00	715,00	1.430,00
Sanzioni Cds							
Residui iniziali	0	0	0	0	100	45,26	145,26
Riscosso al 31.12	0	0	0	0	00	0	0
Fitti attivi e canoni patrimoniali							
Residui iniziali	6.102,90	1.835,00	711,00	7.408,79	16.185,30	32.242,99	64.485,98
Riscosso al 31.12	0	335,00	435,00	1.290,00	8.853,13	10.918,13	21.831,26
Proventi dell'acquedotto							
Residui iniziali	76.411,13	35.234,71	23.498,33	47.756,40	38.064,00	220.986,57	441.951,14
Riscosso al 31.12	5.373,20	801,50	2.701,00	750,00	18.042,20	71.674,39	99.342,29
Proventi canonici di depurazione							
Residui iniziali	10.042,52	9.551,90	3.832,84	6.281,60	8.223,33	37.932,19	75.864,38
Riscosso al 31.12	1.074,52	0	451,40	306,00	0	1.834,02	2.699,04
Totale residui							924.578,96
Totale riscossioni							195.902,71
% riscossioni							21,19

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione su rendiconto 2024.

Come si evince dal prospetto, l'Ente presenta - relativamente alle principali entrate e per l'arco temporale preso in esame - una percentuale di riscossione dei residui del 21,19. Maggiori difficoltà di incasso si evidenziano per la TIA/TARI ordinaria, per i proventi dell'acquedotto e per i proventi da canoni di depurazione.

Così come già evidenziato nella precedente deliberazione, l'Ente presenta una quantità rilevante di residui al titolo III "Entrate extratributarie", derivanti per la maggior parte da esercizi antecedenti al 2020.

Tabella n. 15 - Titolo III - Residui attivi antecedenti al 2020

Anno	Capitolo	Articolo	Descrizione	Importo
2008	318	0	Proventi dell'acquedotto comunale	621,49
2012	255	0	Canone annuo rete gas-metano	13.185,00
2013	255	0	Canone annuo rete gas-metano	13.000,00
2013	384	0	Altri proventi dei beni dell'ente: proventi cave	9.548,00
2014	384	0	Altri proventi dei beni dell'ente: proventi cave	9.548,00
2015	384	0	Altri proventi dei beni dell'ente: proventi cave	9.548,00
2016	384	0	Altri proventi dei beni dell'ente: proventi cave	1.559,67
2016	382	0	Fitti reali di fabbricati	1.500,00
2017	318	0	Proventi dell'acquedotto comunale	13.695,55
2017	382	0	Fitti reali di fabbricati	2.700,00
2018	318	0	Proventi dell'acquedotto comunale	26.731,55
2018	385	0	Fitto per installazione di una radio base per telefonia mobile	1.865,22
2019	255	0	Canone annuo rete gas-metano	13.000,00
2018	382	0	Fitti reali di fabbricati	925,00
2019	318	0	Proventi dell'acquedotto comunale	30.014,34
2019	382	0	Fitti reali di fabbricati	977,90
Totale				148.419,72

Fonte: Elenco residui per anno di provenienza

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Si evidenzia, altresì, per dovuta completezza, che il configurarsi di condotte omissive da parte degli amministratori nel recupero dei crediti dell'Ente potrebbe integrare profili di danno erariale.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente e si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

7. Tempi di pagamento

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha - infatti - introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico

“Fondo di garanzia dei debiti commerciali”, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l’obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l’indicatore annuale di ritardo dei tempi di pagamento dell’esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Inoltre, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-*quater*, del d.l. n. 183/2020, il Fondo di garanzia *“a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione”* per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e stock di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”*.

L’Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’indice di tempestività dei pagamenti per l’esercizio 2024 pari a 26 giorni, ma non quello annuale del 2023; tuttavia, dalla relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2023, emerge che l’indice di tempestività dei pagamenti per il 2023 è pari a 51 gg.

Non risultano, invece, pubblicati gli indicatori annuali del tempo medio di ritardo, che – tuttavia – sono stati trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicati nell’apposita Sezione *“Tempi di pagamento e debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni/il monitoraggio*

dello stock di debiti commerciali". Dalla verifica sul sito della Ragioneria emerge un valore di 11,04 giorni per l'esercizio 2023 ed un valore di 14 giorni per l'esercizio 2022.

L'ammontare dei debiti commerciali detenuti al 31 dicembre di ogni esercizio, pubblicato sul sito della Ragioneria dello Stato, risulta pari ad euro 642.211,98 per il 2023 ed euro 137.793,91 per il 2021, mentre non risulta presente il valore relativo all'esercizio 2022. Tale valore risulta comunque pubblicato sul sito dell'Ente e pari a euro 365.745,24.

Si evidenzia che l'Ente ha pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, lo stock del debito 2023 (euro 563.952,77), ma non quello al 31.12.2024.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si rileva una discrasia tra l'importo dello stock del debito 2023 comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato (euro 642.211,98) e quello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (euro 563.952,77); si ravvisa, pertanto, la necessità di una verifica da parte dell'Ente sugli importi pubblicati e comunicati e si raccomanda di procedere in tempi brevi ad un riallineamento dei dati.

Si invita, altresì, il Comune a pubblicare sul sito *web* istituzionale lo stock del debito 2024 e a mantenere aggiornate le sezioni dell'Amministrazione Trasparente, così come previsto dell'art. 33 del d.lgs. n.33/2013.

Con riferimento all'accantonamento di somme a titolo di FGDG considerati i valori degli indicatori annuali del tempo medio di ritardo pari a 11,04 giorni per l'esercizio 2023 e 14 giorni per l'esercizio 2022, oltre a un valore crescente dello stock del debito commerciale nel triennio 2021/2023, l'Ente ha provveduto ad effettuare un accantonamento di euro 44.441,10 nel 2023, importo che sale ad euro 63.592,43 nel 2024.

Sull'argomento oggetto del presente punto, si segnala, infine, la circolare MEF-RGS, prot. n. 75032 del 9 aprile 2024, in cui è offerta una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del *target de quo*. In particolare, si rammenta che *"per gli enti locali che all'attualità non rispettano gli indicatori dei tempi di pagamento, l'applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l'osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*.

8. Spese di rappresentanza.

Si segnala il mancato invio, alla Sezione, dei prospetti delle spese di rappresentanza sostenute per le annualità 2023 e 2024. Gli stessi non risultano reperibili neppure nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Si richiama, pertanto, l'Ente a provvedere - anche per il futuro - al puntuale invio e alla pubblicazione del prospetto. Si ricorda, infatti, che secondo l'ultimo periodo del comma 26 dell'art. 16, del d.l. n. 138/2011 *"tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale"*.

9. Organismi partecipati

Con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 30.12.2024 l'Ente ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2023 *ex art.* 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risulta il possesso delle seguenti partecipazioni societarie:

Tab. n. 16 -Partecipazioni dirette

Denominazione società	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2022	Risultato d'esercizio Bilancio 2023	Risultato d'esercizio Bilancio 2024
COGESA S.p.A.	0,083	Mantenimento	- 30.109	-1.388.875	-
Asmel società consortile a r.l.	0,022	Mantenimento	84.911	134.194	174.009

Fonte: Deliberazione Consiglio comunale n. 36 del 27.12.2023 e n. 27 del 30.12.2024.

Le partecipazioni indirette risultano, invece le seguenti:

Tab. n. 17 -Partecipazioni indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2022	Risultato d'esercizio Bilancio 2023	Risultato d'esercizio Bilancio 2024
Terre d'Amore in Abruzzo Soc. cons. a r.l. (partecipata da COGESA s.p.a.)	2,27	Mantenimento	304,00	224,00	252,00

Fonte: Deliberazione Consiglio comunale n. 36 del 27.12.2023 e n. 27 del 30.12.2024.

La Sezione segnala il mancato invio alla medesima delle deliberazioni sopra indicate; inoltre risulta pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente solamente la revisione delle partecipate al 31.12.2022.

Anche in riferimento all'esercizio 2023 non si prevedono nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e si conferma quanto disposto con precedente delibera n. 36 del 27 dicembre 2023. Per quanto riguarda l'attività della società COGESA s.p.a., questa Sezione si è già espressa, da ultimo, con deliberazione n. 17/2025/VSG, a cui si fa rimando.

In relazione al *"Fondo perdite società partecipate"*, nell'esercizio 2024 risulta accantonato un valore pari a euro 4.500,00. Nella tabella precedente si evidenzia che la COGESA S.p.a. registra una perdita nell'esercizio 2023 pari a euro 1.388.875 (oltre a un valore della voce dello Stato Patrimoniale *"Perdite portate a nuovo"* pari a euro 3.493.227), per le quali perdite l'Ente accantona correttamente la somma di euro 4.500,00, a fronte di un valore pro quota del fondo pari ad euro 4.052.

Nel questionario al rendiconto 2024, il Revisore segnala che l'informativa dei crediti e debiti reciproci tra Ente e organismi partecipati ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate; tuttavia, la stessa non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Questa Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere n. 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *"in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione ribadisce la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena

attendibilità dei dati; raccomanda, altresì, all'Ente di adoperarsi per il futuro, al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della Comunità amministrata (Corte dei conti, Sez. Lombardia – delib. n. 209/2018).

10. Raccomandazioni dell'Organo di revisione

Conclusivamente, si richiamano con enfasi i rilievi e le raccomandazioni formulate dall'Organo di revisione in sede di relazione al rendiconto 2024, finalizzate ad incrementare il grado di trasparenza ed intellegibilità dei conti e di efficienza ed economicità della gestione finanziaria.

In particolare, il suddetto Organo ha invitato l'Ente *“a una migliore programmazione-gestione dei fondi PNRR al fine di garantire il rispetto dei tempi di conclusione dei progetti stessi in quanto dall'analisi della documentazione sul FPV si evidenzia che nel 2024, l'incremento dei residui attivi al TITOLO IV per oltre un milione di euro e dei residui passivi al TITOLO II per oltre 2 milioni di euro, sono riferiti ai finanziamenti al PNRR come attestato dal responsabile finanziario.”*

L'Organo di Revisione, inoltre, nella relazione rammenta all'Ente *“che gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, che le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali e che il costante aggiornamento degli inventari e il loro allineamento alle risultanze contabili sono di fondamentale importanza in vista della riforma ACCRUAL.”*

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva per il cui superamento l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di acquisizione delle entrate a Titolo I e III, specie in riferimento, rispettivamente, a quelle relative alla gestione della TARI ed ai proventi dell'acquedotto, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di liberare risorse dal FCDE e conseguire un aumento della capacità di spesa;

- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e non pagato ed a continuare a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- ad implementare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di debiti e crediti reciproci tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati;
- a rispettare gli obblighi di trasmissione e pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di revisione è tenuto, *ex art. 239 TUEL*, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Capestrano (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

Estensore
Bruno LOMAZZI

Presidente
Ugo MONTELLA

Depositato in Segreteria
Il Funzionario preposto
Lorella GIAMMARIA